

Ac 74

## CONVENZIONE

**per la gestione di servizi CUP/attività di riscossione/CASSA -  
accettazione amministrativa, attività inerenti prelievi ambulatoriali,  
informazioni e di consegna dei referti del laboratorio analisi**

Tra

- [•] [•], [•], nato a [•] ([•]) il [•]/[•]/[•] (codice fiscale [•]), residente in [•] ([•]), via [•], n. [•], domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Azienda U.L.S.S. n. 3 "Serenissima", il quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipularlo, in esecuzione dei provvedimenti [•] [•] e quindi non in proprio ma nella sua qualità di [•] e quindi in nome, per conto, vece ed interesse esclusivo e quindi in rappresentanza esclusiva dell'**AZIENDA U.L.S.S. n. 3 "Serenissima"**, con sede legale in Mestre – Venezia, via Don F. Tosatto n. 147, codice fiscale e partita iva 02798850273, che nel contesto dell'atto verrà indicata per brevità anche "**Azienda**";

e

- [•] [•], nato a [•] il [•] [•] [•] (codice fiscale [•]), residente in [•] ([•]), via [•], n. [•], il quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipularlo non in proprio ma nella sua qualità di [•] nonché legale rappresentante munito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, sulla base del vigente statuto e quindi in nome, per conto, vece ed interesse esclusivo e quindi in rappresentanza esclusiva della sotto indicata società presso la cui sede ha domicilio per la carica

**"CITTADELLA SOCIO-SANITARIA DI CAVARZERE s.r.l."** con sede legale in Cavarzere (VE), Via Nazario Sauro, n. 32, capitale sociale di

Euro [●] versato per Euro [●], codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Venezia 03572880270, iscritta al R.E.A. tenuto presso la C.C.I.A.A. di Venezia al n. 320353 (di seguito, per brevità anche “Società”);

*dopo aver premesso che*

i) nel presente atto, tranne ove diversamente specificato, le espressioni e i termini di seguito riportati, ove utilizzati con la lettera iniziale maiuscola, avranno, sia al singolare che al plurale, il significato loro attribuito qui di seguito:

- per “**Complesso immobiliare**” o “**Area dell’ex Ospedale di Cavarzere**” si intende il complesso immobiliare, di proprietà dell’Azienda, sito in Cavarzere (Venezia), via Nazario Sauro n. 32, sul quale insiste un vincolo di destinazione ad uso sanitario della durata di 15 anni con decorrenza dal 29.12.2017, istituito dall’art. 2 LR 33/2014;

- per “**Sperimentazione gestionale di Cavarzere**” o “**Sperimentazione gestionale**” si intende il progetto di sperimentazione gestionale di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 880 del 26.3.2004 attuato dalla Società;

- per “**Attività oggetto di sperimentazione**” si intendono le attività di specialistica ambulatoriale e di residenzialità protetta per pazienti psichiatrici (CTRP) presso l’unità di offerta “La Primula” che costituivano l’oggetto specifico della Sperimentazione gestionale di Cavarzere;

ii) la Società è nata quale società mista a capitale pubblico privato (con l’ex

Azienda ULSS 14 “Chioggia”, poi incorporata nell’Azienda ULSS 3 Serenissima, quale socio detentore della maggioranza delle quote sociali) avente per oggetto sociale l’esercizio di attività sanitarie nel complesso immobiliare sito in Cavarzere (Venezia), via Nazario Sauro n. 32, di proprietà dell’Azienda;

**iii)** la Società è stata costituita in forza della deliberazione della Giunta Regionale n. 880 del 26.3.2004 la quale, ai sensi dell’art. 9 bis del D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992 (come modificato dall’art. 10 del d. lgs. n. 229 del 19.6.1999), ha dato attuazione ad un progetto sperimentale dell’ex Azienda ULSS 14 di Chioggia per la parziale riconversione della vecchia struttura dell’ospedale di Cavarzere e la realizzazione e gestione di un ambulatorio specialistico con annessa unità chirurgica extra ospedaliera e di una Comunità Terapeutica Residenziale Protetta (“**CTRP**”) nel su indicato Complesso immobiliare;

**iv)** la Società svolge nell’Area dell’ex Ospedale di Cavarzere attività di specialistica ambulatoriale e di residenzialità protetta per pazienti psichiatrici (CTRP) presso l’unità di offerta “La Primula” (attività costituenti l’oggetto specifico della sperimentazione gestionale),

**v)** durante la Sperimentazione gestionale di Cavarzere (e così pure nella fase immediatamente successiva alla sua cessazione secondo quanto meglio *infra* indicato) la Società ha svolto altresì in favore dell’Azienda alcune attività amministrativo – gestionali, sanitarie e distrettuali (di seguito, per brevità, anche “**Attività amministrativo - gestionali**”), ulteriori rispetto alle attività oggetto di sperimentazione ma integrative e accessorie alle stesse (e che con le Attività oggetto di sperimentazione si

coordinavano), periodicamente programmate in forza di specifica deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda e da ultimo con delibera del Direttore Generale dell'Azienda n. [●]/2019;

**vi)** in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 LR 33/2014, l'Azienda ha provveduto in data 12 ottobre 2018 ad acquistare tutte le quote del capitale sociale della Società, ponendo per tal modo termine alla compartecipazione mista nel capitale sociale (capitale pubblico e privato) della Società (e conseguentemente facendo venire meno la gestione mista pubblico/privata alla base del progetto della Sperimentazione gestionale di Cavarzere di cui sopra);

**vii)** sono in essere le procedure per addvenire all'alienazione, mediante evidenza pubblica, delle quote sociali della Società e di immobili dell'Azienda nell'Area dell'ex Ospedale di Cavarzere;

**viii)** l'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1090 del 6 agosto 2020 - allegato che contiene linee guida approvate con la citata d.G.R. n.1090/2020 -, nel dare indicazioni in materia di prossima programmazione dei servizi sanitari e socio sanitari, evidenzia la possibilità che la Società sia "accreditata fino al 31.12.2035 anche quale struttura privata per la Medicina di laboratorio, il cui budget può essere stimato in € 240.000 annui")

**ix)** nel corso degli ultimi anni e comunque pur dopo la fine della Sperimentazione gestionale di Cavarzere, l'Azienda, al fine di garantire la continuità nell'erogazione da parte della Società delle suddette Attività amministrativo – gestionali già correlate alle Attività oggetto di sperimentazione, ha via via approvato i relativi corrispettivi annuali da

riconoscere alla Società per la prosecuzione nell'espletamento delle  
ridette Attività amministrativo – gestionali;

x) a fronte di quanto sopra, si pone per l'Azienda la necessità che, in  
relazione ai servizi già svolti dalla Società nel corso della  
Sperimentazione gestionale e nella fase immediatamente conseguente  
alla sua cessazione, ne sia garantita la continuità, anche considerato che  
il complesso immobiliare in cui sono svolte le relative attività (Area  
dell'ex Ospedale di Cavarzere) insiste in una zona priva di altri soggetti  
erogatori di tutti i servizi con le medesime caratteristiche;

xi) più in particolare, l'Azienda ha interesse a che la Società continui a  
svolgere in favore dell'Azienda anche le succitate Attività  
amministrativo – gestionali, ciò alle condizioni disciplinate nella  
presente convenzione e per le ragioni meglio indicate nella  
deliberazione del Direttore Generale n. \_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_ approvativa  
dello schema della presente convenzione

\*

*si conviene e si stipula quanto segue*

### **Articolo 1 – Premesse**

**1.1.** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **Articolo 2 – Oggetto**

**2.1.** L'Azienda affida alla Società, che accetta, lo svolgimento e la gestione  
delle attività amministrativo – gestionali, sanitarie e distrettuali (di seguito  
congiuntamente denominate anche solo “**Servizi**”), che sono ulteriori ma  
che non ostacolano e si possono coordinare con le altre Attività già oggetto  
di sperimentazione e svolte dalla Società meglio illustrate nell'elaborato

allegato e che si vengono di seguito a sintetizzare:

- (fino alla data di avvio dell'erogazione del servizio di Medicina di Laboratorio direttamente da parte della Società, una volta completate le procedure di autorizzazione, accreditamento e convenzionamento con l'Azienda) CUP/attività di riscossione/CASSA - accettazione amministrativa – attività inerenti i prelievi ambulatoriali, informazioni e consegna dei referti del laboratorio analisi, in favore di entrambe le strutture erogatrici e cioè l'attività del Distretto di Chioggia e l'attività della Cittadella Socio Sanitaria (attività poliambulatoriale), come meglio dettagliate nell'allegato, alle tabelle 1 e 2

- (dopo l'avvio dell'erogazione del servizio di Medicina di Laboratorio direttamente da parte della Società, una volta completate le procedure di accreditamento, autorizzazione e convenzionamento con l'Azienda) attività di riscossione/CASSA/CUP ed informazioni relativamente alle attività distrettuali dell'Azienda, come meglio dettagliate nell'allegato, alla tabella 1

**2.2.** La Società si impegna a svolgere e gestire detti Servizi all'interno dell'Area dell'ex ospedale di Cavarzere nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità e secondo gli standard qualitativi e prestazionali previsti dalla normativa in materia.

Considerata l'eterogeneità dei Servizi oggetto di affidamento, ciascuno di essi dovrà essere svolto dalla Società in adempimento di quanto previsto negli allegati.

**2.3.** E' fatto divieto alla Società di sub-affidare a terzi in tutto o in parte i Servizi oggetto del presente contratto senza l'autorizzazione dell'Azienda.

**2.4.** Le parti danno atto che l'oggetto contrattuale potrà essere modificato, ridotto ovvero integrato, nel rispetto delle formalità previste dal successivo articolo 10.

In particolare, durante il corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale le prestazioni richieste alla Cittadella Socio-Sanitaria S.r.l. potranno essere variate, in aumento o in diminuzione (con l'aggiunta di nuovi Servizi o con lo stralcio di Servizi affidati), con riferimento a nuove e mutate esigenze di servizio nei confronti dell'utenza.

Resta inteso tra le parti che

\* nel caso di integrazione o comunque di modifica dell'oggetto della presente convenzione, saranno definiti i maggiori o differenti importi riconosciuti alla Società per i nuovi o i diversamente modulati servizi erogati facendosi riferimento ai corrispettivi che per servizi analoghi vengono corrisposti ad altri operatori dall'Azienda o, in via subordinata, da altre Aziende U.L.S.S. della Regione Veneto, fermo restando che, nel caso di mancato accordo sul corrispettivo integrativo da riconoscere, la Società dovrà comunque svolgere i Servizi salva la possibilità di procedere successivamente secondo quanto previsto dall'articolo 12;

\* nel caso di riduzione dell'oggetto della presente convenzione, ferma la riduzione del corrispettivo dovuto alla Società in relazione al singolo servizio che non verrà più svolto dalla Società medesima, quest'ultima nulla avrà a pretendere dall'Azienda a titolo risarcitorio e/o indennitario, salvo il pagamento del corrispettivo ancora dovuto per l'Attività espletata;

in ogni caso, per l'ipotesi di affidamento dell'Attività espunta dall'oggetto sociale ad altro soggetto, la Società si impegna a cooperare fattivamente con l'Azienda e/o con il nuovo soggetto affidatario per garantire il regolare svolgimento dell'Attività medesima senza soluzioni di continuità.

### **Articolo 3 – Durata**

**3.1.** Il presente contratto ha decorrenza dal 1° gennaio 2021 e verrà a scadere il 31 dicembre 2025.

**3.2.** La Società dovrà assicurare la gestione dei Servizi alle condizioni stabilite dal contratto in scadenza sino al subentro del nuovo soggetto affidatario dei Servizi e comunque per un periodo che al riguardo verrà definito dall'Azienda.

### **Articolo 4 – Obblighi delle Parti**

**4.1.** L'Azienda si impegna, per quanto di competenza, a collaborare con la Società per consentire alla stessa di espletare i Servizi con la massima efficienza e regolarità.

I Servizi saranno svolti nei locali del fabbricato individuato sub E nel Complesso immobiliare di cui alla planimetria allegata sub 3 (di seguito, per brevità, anche solo “**Locali**”), salva diversa allocazione che sarà definita di comune accordo tra le Parti.

**4.2.** La Società, nello svolgimento dei Servizi affidati, si obbliga a:

- garantire che la gestione dei Servizi avvenga con modalità che promuovano il miglioramento della qualità dei servizi offerti;
- garantire che la gestione dei Servizi avvenga nel rispetto dei principi di efficienza, di economicità e di efficacia, tenuto conto degli obiettivi e degli standard qualitativi, quantitativi ed economici

e secondo modalità e parametri rispettosi delle norme e delle disposizioni nazionali e/o regionali vigenti in materia, nonché della programmazione sanitaria regionale e aziendale, fermo quanto già previsto dal precedente articolo 2.2;

- custodire e mantenere tutti i Locali in cui verranno svolti i Servizi in stato di perfetta efficienza ed idoneità all'uso;

- garantire un elevato livello qualitativo delle competenze del personale coinvolto nell'esecuzione di ogni Attività oggetto del presente contratto;

- garantire la totale estraneità dell'Azienda da qualsivoglia controversia dovesse sorgere tra la Società e terzi in relazione ai servizi svolti in forza del presente contratto, garantendo e manlevando sin d'ora l'Azienda da qualsivoglia pretesa dovesse essere alla stessa Azienda avanzata da terzi per fatti connessi anche indirettamente all'espletamento dei Servizi oggetto del presente atto.

### **Articolo 5 – Corrispettivi**

**5.1.** Per ciascuno dei Servizi oggetto di affidamento sono stabiliti i corrispettivi annui indicati nelle Tabelle 1 e 2 allegate alla presente.

**5.2.** I corrispettivi di cui al precedente articolo dovranno essere fatturati a cadenza semestrale previa ricezione dell'ordine elettronico

**5.3.** Le fatture dovranno essere elettroniche e riportare tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni IBAN; dovranno inoltre essere conformi al regime dello split payment previsto dall'art. 17 *ter* d.P.R. 633/192, come modificato dall'articolo 1, comma

629, lett. b) della legge n. 190/2014.

Gli importi dovuti a titolo di corrispettivo saranno corrisposti dall'Azienda entro 60 giorni dal ricevimento della fattura corredata dai documenti giustificativi dei Servizi svolti.

**5.4.** I pagamenti saranno effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato.

La Società si obbliga in particolare ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti della predetta legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. e - con la sottoscrizione del presente contratto - si assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla legge medesima.

#### **Articolo 6 – Responsabilità**

**6.1.** La Società è responsabile dei danni di qualsivoglia natura che dovessero derivare a persone o cose dall'espletamento dei Servizi, assumendo a proprio esclusivo carico tutti i relativi oneri indennitari e/o risarcitori e provvedendo in caso di danni ai Locali di proprietà dell'Azienda ad intervenire tempestivamente per i necessari ripristini.

#### **Articolo 7 – Controlli**

**7.1.** L'Azienda si riserva il diritto di controllare che la gestione e l'espletamento dei Servizi da parte della Società avvengano nel pieno rispetto della normativa vigente e delle condizioni fissate dal presente contratto, nonché dagli allegati.

**7.2.** Al fine di consentire all'Azienda di esercitare tale controllo e così pure al fine di consentire all'Azienda di adottare tutti gli atti ritenuti necessari

per organizzare il subentro di altri operatori economici alla scadenza del rapporto contrattuale disciplinato con la presente convenzione, la Società si impegna a fornire all'Azienda medesima le informazioni dalla stessa richieste e a consentire visite ed ispezioni ed ogni altra operazione conoscitiva di carattere tecnico. Nel caso di inadempimento, la Società sarà tenuta a corrispondere una penale pari a Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento o comunque per ogni giorno di ritardo nell'adeguamento alla diffida ad adempiere se del caso inviata via pec dall'Azienda, salvo il risarcimento del maggior danno.

#### **Articolo 8 – Inadempimenti e penali**

**8.1.** Fermo quanto previsto in altri articoli della presente convenzione, qualora la Società si rendesse inadempiente rispetto agli obblighi assunti con il presente contratto, l'Azienda dovrà darne formale diffida scritta contestando l'addebito.

La diffida, da inviarsi mediante p.e.c. all'indirizzo di cui al successivo articolo 11, dovrà contenere l'esatta descrizione dei fatti contestati ed un congruo termine per l'adempimento che, salvo casi eccezionali, non potrà essere inferiore a dieci giorni.

Nel caso in cui, dopo la scadenza del termine assegnato con la diffida, l'inadempimento persista, la Società sarà tenuta al pagamento in favore dell'Azienda di una penale giornaliera di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

#### **Articolo 9 – Cause di risoluzione del contratto**

**9.1.** Il presente contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- interruzioni o gravi ritardi nello svolgimento dei singoli Servizi;
- gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge e del presente contratto per dolo o colpa grave della Società.

#### **Articolo 10 - Modifiche e integrazioni**

**10.** Ogni eventuale modifica o integrazione al presente contratto dovrà essere espressamente concordata in forma scritta fra le parti e dalle stesse sottoscritta. Ogni modifica e/o integrazione dovrà anche indicare con precisione la clausola che si intende modificare e/o integrare e l'atto formale dovrà riportare una data certa e successiva a quella della stipula del presente accordo.

#### **Articolo 11 - Comunicazioni**

**11.1.** Tutte le notifiche, costituzioni in mora e comunicazioni previste nel presente contratto o comunque relative alle attività in esso previste, dovranno essere inoltrate a lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (A.R.) o PEC, salvo espresse deroghe per iscritto, esclusivamente agli indirizzi qui di seguito indicati presso i quali le parti eleggono i rispettivi domicili ai fini del presente contratto, anche eventualmente in deroga a quanto previsto nell'epigrafe della presente convenzione:

Indirizzi: ...

PEC: ...

Eventuali variazioni dovranno essere comunicate preventivamente a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

#### **Articolo 12 – Contestazioni da parte della Società - Contenzioso**

**12.1.** Qualora pretenda maggiori compensi e/o maggiori corrispettivi e/o rimborsi rispetto al corrispettivo contrattualmente pattuito o comunque

Gli allegati e le successive eventuali modifiche e/o integrazioni,  
costituiscono parte integrante del presente accordo e sono costituiti da:

1) Tabella n. 1

2) Tabella n. 2;

3) Planimetria